

DIRETTIVA UE

Un arbitrato europeo per le controversie fiscali

Biancolli-Spurio a pag. 27

GUIDA MANAGERIALE ALL'EMERGENZA VIRUS/ Il dlgs varato definitivamente

Arbitrato fiscale europeo al via

Congelati giudizi pendenti e riscossione dei tributi

DI ROSA BIANCOLLI
E FRANCESCO SPURIO

Arriva l'arbitrato fiscale europeo, un nuovo strumento a disposizione delle aziende e dei cittadini per risolvere le controversie fiscali intracomunitarie. Grazie al recepimento della direttiva n. 2017/1852/UE (cd Direttiva Dm - Dispute resolution mechanism), il nuovo meccanismo punta a garantire maggiore tutela e certezza del diritto ai contribuenti, anche grazie alla possibilità di attivare un arbitrato internazionale, nel caso in cui le amministrazioni non trovino una soluzione nei tempi dettati dalla direttiva.

Il decreto, approvato definitivamente dal consiglio dei ministri (si veda ItaliaOggi di ieri) e in corso di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, adempie alla delega conferita al governo con l'art. 8 della legge n. 117/2019 (c.d. legge di delegazione europea 2018) ed evita l'ennesima procedura di infrazione all'Italia (già attivata dalla commissione europea il 27 novembre 2019).

Il nuovo strumento, mutuato dalla direttiva Dm, conserva il riferimento alla struttura della vigente convenzione n. 90/436/UEE (cd convenzione arbitrale), ma non si limita ad una sua semplice riproposizione, avendo una portata altamente innovativa e autonoma.

Infatti, a livello sistematico, il decreto precisa che la nuova procedura amichevole prevale sugli altri istituti di risoluzione internazionale (compresa la convenzione già citata e le ulteriori norme contenute in accordi o convenzioni con stati Ue). Inoltre, lo strumento è attivabile anche in presenza di procedure amministrative definitive, oltre che in caso di giudizi tributari pendenti, che possono sempre essere sospesi, unitamente alla riscossione dei tributi richiesti.

Tra gli ulteriori aspetti innovativi, spicca senz'altro l'ampiezza della portata applicativa della procedura, non limitata al transfer pricing e all'attribuzione degli utili alle stabili organizzazioni, ma estesa a tutte le fattispecie contemplate nei Trattati bilaterali contro le doppie imposizioni.

Come per la citata convenzione arbitrale, la procedura è av-

viata su istanza del contribuente all'Agenzia delle entrate, che ne valuta l'ammissibilità. Il nuovo decreto prevede che la relativa istruttoria di ammissibilità si concluda entro 6 mesi dalla ricezione dell'istanza, trascorsi i quali il silenzio dell'amministrazione è esplicitamente qualificato - in via del tutto innovativa - come silenzio-assenso. Altro aspetto inedito è la possibilità per il contribuente di opporsi alla declaratoria di inammissibilità, oltre a quella di sollecitare l'amministrazione rimasta inerte in varie fasi del procedimento, attraverso il ricorso alla giustizia tributaria.

All'ammissibilità dell'istanza segue la fase di confronto tra le autorità coinvolte nella doppia imposizione per il raggiungimento dell'accordo, secondo lo schema degli strumenti arbitrali già vigenti. Tuttavia, nel solco della direttiva Dm, il focus è il raggiungimento di un risultato in grado di eliminare la doppia imposizione e non più il semplice tentativo di cercare un accordo.

Per tale motivo, se non è concluso l'accordo amichevole tra le amministrazioni entro 2 anni, è prevista l'attivazione di un arbitrato, presieduto da una commissione consultiva, che è tenuta ad emettere un parere sulle modalità di risoluzione del caso. Inoltre, le autorità competenti possono affiancare una commissione per la risoluzione alternativa della controversia alla commissione consultiva già nominata, in modo da elaborare ulteriori possibili soluzioni. L'emissione dei pareri obbliga

le amministrazioni coinvolte nella doppia imposizione a raggiungere un accordo entro i successivi 6 mesi. L'intesa può anche discostarsi dai pareri ottenuti, ma deve in ogni caso essere in grado di risolvere la doppia imposizione e tutelare il contribuente.

Alla pubblicazione del decreto seguiranno uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, per definire gli aspetti operativi collegati alla nuova procedura.

—@Riproduzione riservata—

IO ONLINE Il testo del decreto sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi



Come funziona la procedura

<i>Ambito di applicazione</i>	Procedure amichevoli o ad altre procedure di risoluzione delle controversie tra l'Autorità competente italiana e le Autorità competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea
<i>Istanza</i>	Da presentare entro tre anni all'Agenzia delle entrate e all'autorità competente estera
<i>Elementi dell'istanza</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Dati contribuente - Periodi d'imposta interessati - Elementi informativi relativi alla fattispecie - Disposizioni normative applicabili (nazionali e internazionali)
<i>Fase istruttoria</i>	<p>Entro sei mesi dalla presentazione l'Agenzia delle entrate può:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Risolvere la questione unilateralmente - Accogliere l'Istanza - Rigettare l'istanza
<i>Rigetto dell'istanza</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Non contiene le informazioni sulla fattispecie - Non vi è alcuna questione controversa - È intervenuta una sentenza passata in giudicato
<i>Chiusura della procedura</i>	Entro due anni dall'accoglimento dell'istanza
<i>Processo tributario</i>	Sospeso in attesa della conclusione della procedura amichevole
<i>Riscossione</i>	Sospesa in attesa della conclusione della procedura amichevole